

Città metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.Lgs. 387/2003 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Torino di cui alla D.D. n. 536-15482 del 27/6/2018. Titolare: Enerdora S.r.l.

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 536-15482 del 27/6/2018:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di dare atto che, ai sensi della 241/1990 e s.m.i., a seguito della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi con esito favorevole, svoltasi il 22/9/2017 il presente provvedimento costituisce la determinazione motivata di conclusione della Conferenza adottata da questa amministrazione precedente e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici interessati;
- 2) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare a Enerdora S.r.l. con sede legale in Torino, Via Rosolino Pilo n. 11 - C.F./P.IVA 11800390012, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 26/6/2015 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ubicato in Comune di Torino, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 3) e nel rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, di cui alle autorizzazioni e/o pareri richiamati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché di quelle indicate nel Decreto del Vice Sindaco della Città metropolitana di Torino n. 130-7887 del 4/4/2018 di giudizio di compatibilità ambientale e nei pareri ad esso allegati, e nel provvedimento di concessione di derivazione d'acqua e relativo disciplinare; in particolare l'impianto viene esercito a mezzo di derivazione dell'acqua dal Torrente Dora Riparia in Comune di Torino, in misura di una portata massima pari a 27.000 litri/s e di una portata media pari a 17.970 litri/s, per produrre sul salto medio di metri 2.37 la potenza nominale media di kW 418, attuata grazie ad una centralina di produzione posizionata entro l'attuale ampiezza dell'alveo e strettamente in corrispondenza di un'opera trasversale esistente;
- 3) di approvare il progetto definitivo costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:
(...omissis...)
una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;
- 4) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e dal disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;
- 5) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;

- 6) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:
- nulla osta per l'accesso alla disponibilità delle aree e dei beni di competenza della Città di Torino;
 - parere urbanistico, edilizio e permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
 - nulla osta per interferenze con la viabilità comunale ai sensi del D.Lgs 30/4/1992 n. 285 e del D.P.R. 16/12/92 n. 495;
 - nulla osta realizzazione linea elettrica ai sensi del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e della L.R. 23/84;
 - nulla osta su vincolo archeologico ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 - nulla osta interferenza con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato;
 - nulla contro Comando Militare Esercito Piemonte.
- Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato o adempimento che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto e alla soluzione delle possibili interferenze con i sottoservizi esistenti nell'area di intervento, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, rifiuti da cantiere, terre e rocce da scavo e materiali di riporto, normativa in materia di bonifiche, ecc...);
- 7) di dare atto che prima dell'avvio dei lavori la Società titolare della presente autorizzazione dovrà in ogni caso addivenire alla formalizzazione con la Città di Torino di tutti gli atti necessari alla costituzione del diritto di superficie relativamente alle aree della Città medesima, alla regolazione del regime giuridico del suolo nonché delle modalità e delle forme di utilizzazione del bene che ne garantiscano la fruibilità pubblica ed, infine, alla concessione in couso del sistema di opere trasversali esistenti anch'esse di proprietà della Città di Torino;
- 8) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- 9) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 3); in merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la garanzia citata in premessa stipulata a favore di questa Amministrazione, aggiornandone l'importo sulla base dell'Indice Istat sommando le singole rivalutazioni avvenute per ogni anno successivo al primo di garanzia, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua;
- 10) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (*Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA*), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad IRETI S.p.A. prima della messa in servizio e pertanto:
- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
 - l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata ad IRETI S.p.A. con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;
 - l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

11) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

12) di subordinare la validità della presente autorizzazione alla realizzazione delle misure riportate nel progetto di cui al precedente punto 3) di compensazione di carattere ambientale e territoriale individuate nel corso della istruttoria e approvate dalla Conferenza di Servizi, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida approvate con D.M. 10/9/2010, nonché in attuazione degli indirizzi e delle direttive contenute nelle Norme di Attuazione del PTC2 in merito all'interferenza dell'intervento con le aree di pertinenza dei corpi idrici, le fasce perifluviali ed i corridoi di connessione ecologica al fine del recupero, la manutenzione e la rinaturalizzazione di dette aree, relazionando in merito alle operazioni svolte al momento della comunicazione di fine lavori ed in ogni caso provvedendo allo svolgimento di tutte le operazioni di gestione e manutenzione di tali opere, per un periodo pari a tre anni, al fine di garantire un idoneo risultato;

13) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 6), in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di formale definizione e acquisizione da parte della Società proponente di tutto quanto prescritto al precedente punto 7), e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; il periodo di realizzazione dei lavori in alveo dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011.

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere effettuato il collaudo delle opere realizzate (manufatti, opere d'arte, impianti di ogni genere, ecc...). I relativi certificati dovranno essere inviati, entro i successivi trenta giorni, ai medesimi soggetti e dovranno essere redatti da tecnici abilitati nelle materie specifiche, facendo riferimento alle relative norme di settore.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

14) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve

le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

15) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza di Servizi e di trasmetterne copia altresì agli Organi di Polizia per la vigilanza e gli accertamenti di cui all'art. 15 del RD 9.12.1937 n. 2669 e dell'art. 220 del RD 11.12.1933;

16) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"